

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N. 25/AV2 DEL 11/01/2018**

Oggetto: Rifer.determina n.1718/AV2/2017-DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE UTENTI E MENSA DIPENDENTI PER LE NECESSITA' DELLE STRUTTURE AFFERENTI ALLA SEDE OPERAT.DI ANCONA-AGGIUDICAZIONE ED ULTERIORI PROVVEDIMENTI.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2**

.....

VISTE rispettivamente, la DGRM n. 621/2015 ad oggetto: "*Legge Regionale n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale*", la determina n. 550/ASURDG/2017 ad oggetto: "*DGRM n. 621 del 27.07.2017 – Presa d'atto e conseguenti determinazioni*" e la Determina n. 1038/DAV2 del 03.08.2015 ad oggetto "*Insedimento dell'Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell'Area Vasta n. 2*";

VISTA la determina del Direttore Generale di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche n. 644/DG in data 31.10.2017, recante ad oggetto: "*Elenco delle acquisizioni di forniture e servizi (anni 2018 – 2019) di importo superiore a 1 milione di euro. Approvazione per le finalità di cui all'articolo 21, comma 6 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni*";

GIUSTA delega di cui al punto 5) del dispositivo della citata determina n. 644/DG/2017, che ai fini e per gli effetti del presente provvedimento, nel senso esplicitato nel documento istruttorio, si intende integralmente richiamata;

RICHIAMATA integralmente, ai fini e per gli effetti del presente provvedimento, la determina n. 1718/AV2 in data 22.11.2017, recante ad oggetto: "*Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di ristorazione utenti e mensa dipendenti per le necessità delle strutture afferenti alla sede operativa di Ancona dell'Area Vasta n. 2*";

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

VISTO, ai sensi e per gli effetti del presente provvedimento, nel senso commentato nel medesimo documento istruttorio, l'Allegato n. 3 alla determina del Direttore Generale di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche n. 805/DG in data 29.12.2017, recante ad oggetto: "*Legge Regionale n. 34/2017 – Art. 14 e DGRM n. 1621/2017 – Scorporo del Presidio Ospedaliero "SS. Benvenuto e Rocco di Osimo" e cessione all'INRCA ramo di attività – Provvedimenti di attuazione*";

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente Responsabile della U.O. Supporto Area Controllo di Gestione e del Dirigente Responsabile della U.O. Supporto Area Gestione Economico Finanziaria, in riferimento alla compatibilità economica del presente provvedimento;

- D E T E R M I N A -

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che con determina n. 1718/AV2 in data 22.11.2017, stanti i presupposti di legittimità e di merito ed il contesto normativo – regolamentare di riferimento ivi esplicitati, si è stabilito di procedere a contrarre, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 63, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo n. 50/2016, con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese ELIOR RISTORAZIONE S.p.A. (impresa mandataria) / PELLEGRINI S.p.A. (impresa mandante) / CAMST S.r.l. (impresa mandante) - con sede legale in MILANO, per l'affidamento, per il periodo 01.01.2018 / 31.12.2018, del servizio di ristorazione utenti e mensa dipendenti occorrente presso le diverse strutture afferenti alla sede operativa di ANCONA di questa Area Vasta n. 2 dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, dandosi atto, contestualmente, della circostanza secondo cui la procedura oggetto del citato provvedimento si intendeva – e si intende – adottata per procedere all'affidamento del servizio in argomento per lo stretto tempo necessario all'attivazione, da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda o di CONSIP S.p.A., di provvedimento di aggiudicazione per l'affidamento del servizio stesso;
3. di dare atto degli adempimenti commentati nel documento istruttorio secondo i quali il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto a negoziare nel senso e per gli effetti di cui alla citata determina n. 1718/AV2/2017 e pertanto procedere, per le motivazioni e secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio stesso, che costituisce parte ed integrante del presente provvedimento, ad aggiudicare, nei confronti dell'operatore economico Raggruppamento Temporaneo di Imprese ELIOR RISTORAZIONE S.p.A. (impresa mandataria) / PELLEGRINI S.p.A. (impresa mandante) / CAMST S.r.l. (impresa mandante) - con sede legale in MILANO, per il periodo 01.01.2018 / 31.12.2018, il servizio di ristorazione utenti e mensa dipendenti, occorrente presso le diverse strutture afferenti alla sede operativa di ANCONA di questa Area Vasta n. 2 dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche;
4. di dare atto di quanto previsto, nel senso commentato nel documento istruttorio, nell'Allegato n. 3 alla determina del Direttore Generale di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche n. 805/DG in data 29.12.2017, recante ad oggetto: "*Legge Regionale n. 34/2017 – Art. 14 e DGRM n. 1621/2017 – Scorporo del Presidio Ospedaliero "SS. Benvenuto e Rocco di Osimo" e cessione all'INRCA ramo di attività – Provvedimenti di attuazione*", secondo cui la stipulazione del contratto ponte di cui al presente provvedimento spiega allo stato i suoi effetti assicurando nell'immediato la continuità del servizio anche per le necessità del Presidio Ospedaliero di OSIMO, fatta salva ogni prerogativa della Direzione Generale INRCA, cui si dà mandato al Responsabile Unico del Procedimento di trasmettere il presente provvedimento stesso, quanto all'opportunità di estendere il proprio contratto in essere presso il medesimo Istituto per il medesimo servizio: circostanza, quest'ultima, secondo la quale si renderà necessario concordare con la Direzione Generale INRCA, ovvero autonomamente stabilire da parte di questa Azienda, le modalità secondo le quali assicurare la continuità del servizio di ristorazione presso la Residenza Sanitaria Assistita di CASTELFIDARDO, afferente a questa Area Vasta n. 2, attualmente costituito da pasto veicolato prodotto presso il medesimo Presidio Ospedaliero di OSIMO;

5. di dare atto che il presente provvedimento è adottato nella circostanza secondo cui, stante il contesto normativo – regolamentare di riferimento commentato nel documento istruttorio, non risultano allo stato attivati nell’ambito del sistema convenzionale CONSIP S.p.A., né da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda, provvedimenti di aggiudicazione per l’affidamento del medesimo servizio;
6. di riservarsi di procedere alla immediata risoluzione del contratto qualora siano attivati entro il suddetto termine del 31.12.2018, nell’ambito del sistema convenzionale CONSIP S.p.A., ovvero da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda, provvedimenti di aggiudicazione per l’affidamento del medesimo servizio;
7. di stabilire, sulla base delle considerazioni formulate dal Responsabile Unico del Procedimento nel documento istruttorio, che gli oneri complessivi di spesa relativi alla stipulazione del contratto in argomento per il periodo 01.01.2018 / 31.12.2018 si intendono cautelativamente stimati per un valore di circa € 1.070.819,00 I.V.A. esclusa, da imputarsi al conto n. 0509010105 "servizi di ristorazione e mensa" del bilancio ASUR 2018, e da rendersi economicamente coerenti e compatibili con le disponibilità di budget tempo per tempo provvisoriamente e/o definitivamente assegnate all’Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche per il medesimo esercizio, restando intesa, nel senso di cui al precedente punto 4. del presente dispositivo, la circostanza secondo cui detta imputazione di spesa è adottata in via del tutto cautelativa, riservando a questa Azienda di addebitare a rimborso nei confronti dell’INRCA di ANCONA gli oneri di relativa competenza per il servizio di ristorazione utenti e mensa dipendenti tempo per tempo fruito dall’Istituto stesso;
8. di riservarsi, nello stesso senso di cui alla citata determina n. 1718/AV2/2017, ulteriori provvedimenti, ove compatibili allo stato con il contesto normativo – regolamentare di riferimento, per assicurare la continuità del rapporto contrattuale stipulato in esito al presente provvedimento oltre il termine per il momento fissato, fino ad utile aggiudicazione del servizio stesso da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda o di CONSIP S.p.A.;
9. di delegare il Responsabile Unico del Procedimento alla sottoscrizione del contratto secondo le modalità previste dalla normativa vigente, previo ogni propedeutico adempimento previsto, e tra l’altro e rispettivamente:
 - pagamento da parte dell’operatore economico del contributo ANAC dovuto in relazione alla acquisizione di nuovo Codice Identificativo di Gara;
 - verifica nei confronti dell’operatore economico della corrente regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva;
 - verifica nei confronti dell’operatore economico aggiudicatario della corrente validità di garanzia, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 103 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni;
 - eventuale revisione della documentazione ai fini della eliminazione e/o riduzione dei rischi da interferenze, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 81/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni;
10. di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di prevedere nell’ambito del contratto, rispettivamente e tra l’altro:
 - apposita clausola di autotutela, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito ai punti 5. e 6. del presente dispositivo, idonea a risolvere anticipatamente ed immediatamente il contratto in

stesso, qualora, prima del termine sopra fissato, sia attivato, nell'ambito del sistema convenzionale CONSIP S.p.A., ovvero adottato da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda, provvedimento di aggiudicazione per l'affidamento del medesimo servizio;

- espressa riserva, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito al punto 4. del presente dispositivo, dell'esercizio di ogni prerogativa da parte della Direzione Generale INRCA, quanto all'opportunità di estendere il proprio contratto in essere presso l'Istituto stesso per il medesimo servizio, con conseguente risoluzione *in parte qua* del contratto di cui al presente provvedimento, fatto salvo ogni provvedimento per assicurare la continuità del servizio di ristorazione presso la Residenza Sanitaria Assistita di CASTELFIDARDO, afferente a questa Area Vasta n. 2, ovvero di continuare a fruire del servizio fino alla scadenza del contratto in argomento;
11. di nominare in qualità di Direttore dell'Esecuzione del Contratto di cui al precedente punto 3. del presente dispositivo – ai sensi della normativa vigente – il medesimo Responsabile Unico del Procedimento;
 12. di riservarsi, ove compatibili allo stato con il contesto normativo – regolamentare di riferimento, ulteriori provvedimenti per assicurare la continuità del rapporto contrattuale stipulato in esito al presente provvedimento oltre il termine per il momento fissato, fino ad utile aggiudicazione del servizio da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda o di CONSIP S.p.A.;
 13. di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'articolo 28 della Legge Regionale n. 26/1996, come sostituito dall'articolo 1 della Legge Regionale n. 36/2013;
 14. di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto ad attività di verifica da parte dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici ai sensi della DGR n. 902/2008 come modificata dalla DGR n. 1670/2012, che accederà al presente provvedimento unicamente mediante il sistema informativo integrato Attiweb - decreti;
 - di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente, al Collegio Sindacale, a norma dell'articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni, al Responsabile Unico del Procedimento, e, per suo tramite, ai sensi e per gli effetti di cui al precedente punto 4. del presente dispositivo, alla Direzione Generale dell'Istituto INRCA di ANCONA;
 - alla Direzione dell'Area Dipartimentale Acquisti e Logistica di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche;
 15. di dare atto, ai fini della repertoriatura nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina si provvede all'aggiudicazione definitiva di appalto di servizi, per un importo contrattuale di € 1.070.819,00 al netto di I.V.A.

IL DIRETTORE DELL'AREA VASTA N. 2
Ing. Maurizio BEVILACQUA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Sulla base delle considerazioni formulate dal Responsabile Unico del Procedimento nel documento istruttorio, si attesta che gli oneri complessivi di spesa relativi alla stipulazione del contratto in argomento per il periodo 01.01.2018 / 31.12.2018, stimati per un valore di circa € 1.070.819,00 I.V.A. esclusa, sono imputati al conto n. 0509010105 "servizi di ristorazione e mensa" del bilancio ASUR 2018, e resi economicamente coerenti e compatibili con le disponibilità di budget tempo per tempo provvisoriamente e/o definitivamente assegnate all'Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche per il medesimo esercizio, restando intesa, rispettivamente:

- nel senso di cui al precedente punto 4. del presente dispositivo, la circostanza secondo cui detta imputazione di spesa è adottata in via del tutto cautelativa, riservando a questa Azienda di addebitare a rimborso nei confronti dell'INRCA di ANCONA gli oneri di relativa competenza per il servizio di ristorazione utenti e mensa dipendenti tempo per tempo fruito dall'Istituto stesso;
- la rideterminazione degli oneri di spesa di cui al presente provvedimento, qualora la Direzione Generale INRCA, nel senso di cui al punto 10. del presente dispositivo, stabilisca di estendere il proprio contratto in essere presso l'Istituto stesso per il servizio in argomento, con conseguente risoluzione *in parte qua* del contratto di cui al presente provvedimento stesso, fatto salvo ogni provvedimento per assicurare la continuità del servizio di ristorazione presso la Residenza Sanitaria Assistita di CASTELFIDARDO, afferente a questa Area Vasta n. 2.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O. SUPPORTO
AREA CONTROLLO DI GESTIONE
Dott.ssa Maria Letizia PARIS

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O. SUPPORTO
AREA GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Dott.ssa Antonella CASACCIA

La presente determina è composta da n. 16 pagine e nessun allegato.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O. SUPPORTO AREA ACQUISTI E LOGISTICA

OGGETTO: Riferimento determina n. 1718/AV2/2017 - DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE UTENTI E MENSA DIPENDENTI PER LE NECESSITA’ DELLE STRUTTURE AFFERENTI ALLA SEDE OPERATIVA DI ANCONA - AGGIUDICAZIONE ED ULTERIORI PROVVEDIMENTI.

NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE AZIENDALE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 13/2003 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto-legge n. 66/2014, convertito, con modificazioni, in Legge n. 89/2014;
- Legge n. 208/2015;
- DPCM 24 dicembre 2015;
- Circolare del Ministero dell’Economia e Finanze e del Ministero della Salute di protocollo n. 20518/2016 in data 19 febbraio 2016;
- Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito nel presente documento istruttorio "Codice");
- Decreto del Dirigente Sanità della Regione Marche n. 48/SAN del 22.07.2016;
- Nota della Direzione Generale di protocollo n. 23348|ASUR|DG in data 03.08.2016;
- Nota della Direzione Amministrativa di protocollo n. 27035|ASUR|AAGG|P in data 20.09.2016;
- Nota della Direzione Amministrativa di protocollo n. 639|ASUR|AAGG|P in data 10.01.2017 e processo verbale in data 19.10.2016 ad essa allegato;
- Nota della Direzione Generale di protocollo n. 5254|ASUR|DG in data 16.02.2017;
- Nota della Direzione SUAM di protocollo n. 8644 in data 17.03.2017;
- Determina del Direttore Generale di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche n. 644/DG in data 31.10.2017, recante ad oggetto: *"Elenco delle acquisizioni di forniture e servizi (anni 2018 - 2019) di importo superiore a 1 milione di euro. Approvazione per le finalità di cui all’articolo 21, comma 6 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni"*;
- Determina n. 1718/AV2/2017, recante ad oggetto: *"Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di ristorazione utenti e mensa dipendenti per le necessità delle strutture afferenti alla sede operativa di Ancona dell’Area Vasta n. 2"*;
- Legge Regionale n. 34/2017;
- Determina del Direttore Generale di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche n. 805/DG in data 29.12.2017, recante ad oggetto: *"Legge Regionale n. 34/2017 - Art. 14 e DGRM n. 1621/2017 - Scorporo del Presidio Ospedaliero "SS. Benvenuto e Rocco di Osimo" e cessione all’INRCA ramo di attività - Provvedimenti di attuazione"*.

PREMESSA

Con determina n. 1718/AV2 in data 22.11.2017, stanti i presupposti di legittimità e di merito ed il contesto normativo - regolamentare di riferimento ivi esplicitati, che qui si intendono integralmente richiamati (*), la Direzione di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, ha stabilito di procedere a contrarre, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 63, comma 2, lettera c) del Codice, con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese ELIOR RISTORAZIONE S.p.A. (impresa mandataria) / PELLEGRINI S.p.A. (impresa mandante) / CAMST S.r.l. (impresa mandante) - con sede legale in MILANO, per l’affidamento del servizio di ristorazione utenti e mensa dipendenti, occorrente presso le diverse strutture afferenti alla sede

operativa di ANCONA di questa Area Vasta n. 2 dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, dandosi atto, contestualmente, della circostanza secondo cui la procedura oggetto del citato provvedimento si intende adottata per procedere all'affidamento del servizio in argomento per lo stretto tempo necessario all'avvenuta attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda o di CONSIP S.p.A., dando mandato, pertanto, al Responsabile Unico del Procedimento, di prevedere, nell'ambito delle procedure di negoziato ed in sede di eventuale aggiudicazione del contratto, apposita clausola di autotutela per la risoluzione anticipata ed immediata del contratto stesso al momento della attivazione, nell'ambito del sistema convenzionale CONSIP S.p.A., ovvero da parte del Soggetto Aggregatore, di provvedimenti di aggiudicazione per l'affidamento del servizio stesso.

- (*) La citata determina n. 1641/AV2/2017 trae i suoi presupposti di legittimità e di merito dalla normativa e regolamentazione di riferimento esplicitate nelle premesse al presente documento istruttorio, che qui si intende integralmente richiamata, con particolare riferimento alla determina n. 644/DG in data 31.10.2017, con la quale la Direzione Generale di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche ha provveduto ad adottare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21, comma 6 del Codice, provvedimento recante ad oggetto: *"Elenco delle acquisizioni di forniture e servizi (anni 2018 - 2019) di importo superiore a 1 milione di euro. Approvazione per le finalità di cui all'articolo 21, comma 6 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni"*.

Nel contesto del documento istruttorio che traccia i presupposti di legittimità e di merito del citato provvedimento, si osserva, tra l'altro, che

"Nell'elenco sono riportate anche le categorie merceologiche di cui al DPCM 24 dicembre 2015 (...), che la normativa stabilisce siano oggetto di acquisto da parte di ciascun soggetto aggregatore e quindi, per la Regione Marche, da parte della Stazione Unica Appaltante delle Marche (...)". Con particolare riferimento - quale quella oggetto della citata determina n. 1641/AV2/2017 e della presente proposta di determina - *alle categorie merceologiche di cui al DPCM 24 dicembre 2015, l'ASUR, in attesa e nelle more della conclusione delle procedure da parte di SUAM, procederà, fatti salvi casi specifici, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, dai commi 548 a 550, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 e dalla circolare esplicativa del Ministero dell'Economia e Finanze e del Ministero della Salute protocollo 20518 del 19.02.2016, tramite la definizione di "contratti ponte", la durata dei quali sarà limitata ai tempi necessari appunto alla SUAM per rendere disponibili i relativi contratti. (...)"*.

A quest'ultimo proposito, nell'ambito del citato provvedimento di approvazione della programmazione aziendale per gli effetti di cui all'articolo 21, comma 6 del Codice, la Direzione Generale, dando atto, rispettivamente, *"che le procedure relative alle categorie merceologiche di cui al DPCM del 24 dicembre 2015 (...) devono necessariamente essere espletate dal soggetto aggregatore regionale - SUAM, come peraltro previsto dalla DGRM n. 468 del 9 maggio 2016"* e *"che, in relazione a tali categorie merceologiche, l'ASUR, in attesa e nelle more della conclusione delle procedure da parte di SUAM, procederà, fatti salvi casi specifici, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, dai commi 548 a 550, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 e dalla circolare esplicativa del Ministero dell'Economia e Finanze e del Ministero della Salute protocollo 20518 del 19.02.2016"*, ha provveduto incidentalmente a *"delegare ai Direttori di Area Vasta, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8 bis, comma 5 della Legge Regionale n. 13/2003 sue successive modifiche ed integrazioni, l'adozione dei provvedimenti necessari a garantire la continuità dei servizi e delle forniture previste nel DPCM 24 dicembre 2015, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara da parte del soggetto aggregatore e nel rispetto della normativa sopra indicata"*.

Nel medesimo contesto della citata determina n. 1641/AV2/2017 si è stabilito, *"secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio, che l'eventuale contratto di aggiudicazione stipulato in esito al negoziato spieghi i suoi effetti dalla data di effettiva esecutività"*

del contratto stesso fino al 31.12.2018 (*), fatta salva la sua risoluzione anticipata ai sensi e per gli effetti del citato dispositivo, riservandosi, "ove compatibili allo stato con il contesto normativo – regolamentare di riferimento, ulteriori provvedimenti per assicurare la continuità del rapporto contrattuale eventualmente stipulato in esito al presente provvedimento oltre il termine per il momento fissato, fino ad utile aggiudicazione del servizio da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda o di CONSIP S.p.A.".

(*) Con nota di protocollo n. 8644 in data 17.03.2017, la Direzione SUAM ha provveduto a comunicare programma aggiornato comprensivo delle nuove date previste per l'attivazione dei contratti di cui alla citata programmazione regionale, stimando, per l'iniziativa denominata "Servizio di ristorazione per le esigenze degli Enti del Servizio Sanitario Regionale", una attivazione fissata per il mese di dicembre 2018.

Si intende ulteriormente rappresentare in premessa, ai fini e per gli effetti di quanto di seguito commentato nella presente proposta di determina, che l'operatore economico attualmente esecutore del servizio, costituito in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, svolge il servizio in argomento mediante formula "verticale", secondo cui la società mandataria capogruppo – ELIOR RISTORAZIONE – si occupa delle necessità degli Ospedali di Comunità di CHIARAVALLE e LORETO utilizzando le strutture produttive di proprietà aziendale presso la citata struttura di CHIARAVALLE, la società mandante PELLEGRINI si occupa delle necessità del Presidio Ospedaliero di OSIMO e della Residenza Sanitaria Assistita di CASTELFIDARDO utilizzando le strutture produttive di proprietà aziendale presso il medesimo Presidio Ospedaliero di OSIMO, e la ulteriore società mandante CAMST si occupa della mensa dipendenti della sede operativa di ANCONA presso le strutture dell'ex CRASS, utilizzando anche in questo caso strutture produttive di proprietà aziendale.

CONSIDERAZIONI IN FATTO

Ciò posto, questa competente Unità Operativa, con nota PEC di protocollo n. 184580|ASURAV2|AFFGEN|P in data 22.11.2017, ha provveduto a comunicare al Raggruppamento Temporaneo di Imprese ELIOR RISTORAZIONE S.p.A. (impresa mandataria) / PELLEGRINI S.p.A. (impresa mandante) / CAMST S.r.l. (impresa mandante) - con sede legale in MILANO il citato provvedimento aziendale, invitando formalmente detto operatore economico a relative operazioni di negoziato, nell'ambito delle quali presentare ogni documentazione ritenuta utile per la eventuale favorevole conclusione del negoziato stesso e per la stipulazione di nuovo contratto, in tal senso ritenendo indispensabile produrre una breve relazione sulla situazione del rapporto contrattuale in essere e sul suo andamento economico negli ultimi tre esercizi, e la proposta tecnico – economica da porre alla base delle medesime operazioni di negoziato.

Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese ELIOR RISTORAZIONE S.p.A. / PELLEGRINI S.p.A. / CAMST S.r.l., con nota in data 28.11.2017 – riferimento protocollo n. 374-17/H&W/FI/AF/af - ha provveduto ad un primo riscontro relativo a quanto richiesto, rappresentando il seguente andamento economico relativo al rapporto contrattuale in essere negli ultimi tre esercizi – I.V.A. esclusa.

Società	ottobre 2014 / settembre 2015	ottobre 2015 / settembre 2016	ottobre 2016 / settembre 2017	Totali
ELIOR RISTORAZIONE	373.117,76	398.519,99	440.266,32	1.211.904,07
PELLEGRINI	422.588,06	376.402,69	401.290,52	1.200.281,27
CAMST	202.274,83	212.684,47	211.362,55	626.321,85

Totale RTI	997.980,65	987.607,15	1.052.919,39	3.038.507,19
------------	------------	------------	--------------	--------------

Con successiva nota in data 06.12.2017 – riferimento protocollo n. 376-17/H&W/FI/AF/ra – il Raggruppamento Temporaneo di Imprese ELIOR RISTORAZIONE S.p.A. / PELLEGRINI S.p.A. / CAMST S.r.l. proceduto a proporre procedura di negoziato per il giorno 15.12.2017, allegando contestualmente il capitolato speciale d'appalto del rapporto contrattuale in essere.

Con nota di protocollo n. 192937|ASURAV2|AFFGEN|P in data 07.12.2017, questa competente Unità Operativa procedeva a comunicare disponibilità all'incontro per le operazioni di negoziato in argomento, invitando ad intervenire per lo scopo i procuratori di tutte le società appartenenti al gruppo, richiedendo in particolare di poter procedere a verifica in contraddittorio, tra le altre, delle condizioni tecnico – economico – operative in essere presso il Presidio Ospedaliero di OSIMO, in relazione alla circostanza secondo cui per quest'ultimo, per disposizioni di carattere regionale di cui alla Legge Regionale n. 34 del 04.12.2017, è stata – ed è – prevista, mediante contratto di "cessione di ramo d'azienda", a partire dal 01.01.2018, incorporazione nell'Istituto Nazionale di Ricerca e Cura degli Anziani – INRCA – di ANCONA.

A quest'ultimo proposito, si tiene a rappresentare che questa Direzione della U.O. Supporto Area Acquisti e Logistica dell'Area Vasta n. 2 proponente il presente provvedimento, in sede di incontro interaziendale con detto Istituto INRCA di ANCONA, rappresentato per lo scopo e per competenza dal Dirigente Responsabile della U.O. Acquisizione Beni e Servizi / Logistica presso il medesimo Istituto, ha comunicato, nell'ambito del processo verbale in data 11.12.2017 in atti reciprocamente sottoscritto, la presente iniziativa in corso presso questa stessa Area Vasta n. 2 per la eventuale stipulazione di contratto per l'affidamento del servizio in argomento per le necessità delle strutture afferenti alla sede operativa di ANCONA, e quindi pertanto anche per il Presidio Ospedaliero di OSIMO, fino al 31.12.2018, affermandosi e concordandosi, contestualmente e rispettivamente, la possibilità di assicurare nell'immediato la continuità del servizio stesso per gli utenti e per i dipendenti presso il medesimo Presidio, ed espressa riserva di valutare le iniziative da intraprendere in merito allo svolgimento del servizio stesso, anche in considerazione della circostanza secondo cui attualmente la struttura produttiva insistente presso il Presidio Ospedaliero di OSIMO svolge anche servizio di ristorazione con pasto veicolato verso la Residenza Sanitaria Assistita di CASTELFIDARDO, afferente a questa medesima Area Vasta n. 2 (*).

(*) Più precisamente, si tiene a rappresentare che questa competente Unità Operativa, con nota di protocollo n. 193899|ASURAV2|AFFGEN|P in data 11.12.2017, recante ad oggetto "considerazioni preliminari e problematiche relative all'operazione di "scorporo" del Presidio ospedaliero di OSIMO", nell'ambito degli adempimenti e delle azioni propedeutiche per la definizione dell'operazione strategica in argomento, provvedeva a rappresentare alle Direzioni Generali di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche e dell'INRCA di ANCONA, quanto segue.

"L'Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, con determina n. 1718/AV2 in data 22.11.2017, ha provveduto ad avviare operazioni di negoziato per la stipulazione di un contratto ponte per l'affidamento del servizio di RISTORAZIONE UTENTI / MENSA DIPENDENTI per le necessità delle strutture afferenti alla sede operativa di ANCONA dell'Area Vasta n. 2 – con validità prevista fino al 31.12.2018 – "nelle esclusive more dell'esperienza di gara per nuovo affidamento del medesimo servizio in fase di progettazione da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento, ovvero nelle esclusive more di nuovo affidamento a qualsiasi titolo derivante da diversa iniziativa eventualmente adottata da questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche (...)", riservandosi "ove compatibili allo stato con il contesto normativo – regolamentare di riferimento, ulteriori provvedimenti per assicurare la continuità del rapporto contrattuale stipulato in esito al presente provvedimento

oltre il termine per il momento fissato, fino ad utile aggiudicazione del servizio da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda o di CONSIP S.p.A.

Tale contesto, in esito a favorevole negoziato allo stato non ancora intervenuto – potrebbe consentire di assicurare da parte di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche la continuità del servizio in argomento presso il Presidio Ospedaliero di OSIMO, riservando alla Direzione Generale INRCA, salvo diverso orientamento, la competenza di estendere il proprio contratto in essere per il servizio stesso a partire dal 01.01.2019.

Qualora la Direzione Generale INRCA intenda anticipare il subentro del proprio fornitore, dovrà essere concordato un tempo utile per una "strategia di uscita" dell'attuale fornitore presso il Presidio Ospedaliero di OSIMO, in quanto quest'ultimo, allo stato attuale, si occupa anche del servizio di ristorazione con pasto veicolato verso la Residenza Sanitaria Assistita di CASTELFIDARDO, afferente all'Area Vasta n. 2.

Dette considerazioni sono state formalmente e sinteticamente recepite all'allegato n. 3 della determina del Direttore Generale di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche n. 805/DG in data 29.12.2017, recante ad oggetto: "Legge Regionale n. 34/2017 – Art. 14 e DGRM n. 1621/2017 – Scorporo del Presidio Ospedaliero "SS. Benvenuto e Rocco di Osimo" e cessione all'INRCA ramo di attività – Provvedimenti di attuazione", di cui si riporta il seguente stralcio.

"L'Area Vasta n. 2 ha stipulato contratto ponte per l'affidamento del servizio in argomento per le necessità delle strutture afferenti alla sede operativa di ANCONA, e quindi pertanto anche per il Presidio Ospedaliero di OSIMO, valido fino al 31.12.2018. Tale contesto consente di assicurare nell'immediato la continuità del servizio in argomento. Si esprime concorde riserva di valutare le iniziative da intraprendere in merito allo svolgimento del servizio stesso, anche in considerazione della circostanza secondo cui la struttura produttiva insistente presso il Presidio svolge anche servizio di ristorazione con pasto veicolato verso la Residenza Sanitaria Assistita di CASTELFIDARDO, afferente all'Area Vasta n. 2".

In esito al negoziato intervenuto, il Raggruppamento Temporaneo di Imprese ELIOR RISTORAZIONE S.p.A. / PELLEGRINI S.p.A. / CAMST S.r.l., con nota in data 21.12.2017 – riferimento protocollo n. 387-17/H&W/FI/AF/ra - ha provveduto a concordare stipulazione di nuovo contratto alle medesime condizioni tecnico – operative di cui al precedente rapporto contrattuale, sottoponendo in applicazione, a partire dal 01.01.2018, una revisione dei prezzi attualmente in essere per un aumento pari al 1,7% (uno virgola sette per cento), legato all'incremento delle spese sostenute per i servizi veicolati ed all'aumento del costo del lavoro a seguito del rinnovo del CCNL applicato ai propri dipendenti.

Ciò posto, si ritiene di attestare la congruità economica dell'accordo intervenuto, dandosi atto che il servizio in argomento può intendersi quale servizio ad alta intensità di manodopera, nel senso definito dall'articolo 50 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni.

COMPATIBILITA' ECONOMICA

Traendo presupposto dal consolidato di spesa su base annua – ottobre 2016 / settembre 2017 – sopra indicato, incrementato dell'indice percentuale oggetto di negoziato, gli oneri complessivi di spesa relativi alla eventuale stipulazione del "contratto ponte" in argomento, da intendersi efficace per il periodo 01.01.2018 / 31.12.2018, possono intendersi cautelativamente stimati per un valore di circa € 1.070.819,00 I.V.A. esclusa (*), da imputarsi al conto n. 0509010105 "servizi di ristorazione e mensa" del bilancio ASUR 2018, e da rendersi economicamente coerenti e compatibili, in caso di aggiudicazione, con le disponibilità di budget tempo per tempo

provvisoriamente e/o definitivamente assegnate all'Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche per il medesimo esercizio.

- (*) L'aliquota I.V.A. allo stato applicata per le tipologie servizio "Giornata alimentare degenti" e "Cestino pranzo utenti DAY HOSPITAL / DAY SURGERY" è del 10% (dieci per cento); l'aliquota I.V.A. allo stato applicata per la tipologia servizio "Pranzo dipendenti" è del 4% (quattro per cento).

Resta intesa e sottolineata, nel senso e per gli effetti di quanto sopra commentato in merito ai provvedimenti di attuazione dello scorporo del Presidio Ospedaliero di OSIMO e di cessione all'INRCA del relativo ramo di attività adottati con la citata determina n. 805/DG/2017, la circostanza secondo cui detta imputazione di spesa è proposta in via del tutto cautelativa, riservando a questa Azienda di addebitare a rimborso nei confronti dell'INRCA di ANCONA gli oneri di relativa competenza per il servizio di ristorazione utenti e mensa dipendenti fruito dall'Istituto stesso, fatte salve le prerogative della Direzione Generale INRCA, cui si propone di trasmettere l'eventuale provvedimento adottato in esito alla presente proposta di determina, quanto all'opportunità di estendere il proprio contratto in essere per il medesimo servizio: circostanza, quest'ultima, secondo la quale si renderà necessario concordare con la Direzione Generale INRCA, ovvero autonomamente stabilire da parte di questa Azienda, le modalità secondo le quali assicurare la continuità del servizio di ristorazione presso la Residenza Sanitaria Assistita di CASTELFIDARDO, attualmente costituito da pasto veicolato prodotto presso il medesimo Presidio Ospedaliero di OSIMO.

ESITO DELL'ISTRUTTORIA

RICHIAMATA, ai sensi e per gli effetti di cui alla presente proposta di determina, la determina n. 1718/AV2 in data 22.11.2017, commentata nelle premesse quanto ai suoi presupposti di legittimità e di merito, con la quale, secondo il contesto normativo - regolamentare di riferimento allo stato in essere, si stabiliva di procedere a contrarre, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 63, comma 2, lettera c) del Codice, con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese ELIOR RISTORAZIONE S.p.A. (impresa mandataria) / PELLEGRINI S.p.A. (impresa mandante) / CAMST S.r.l. (impresa mandante) - con sede legale in MILANO, per l'affidamento, per il periodo 01.01.2018 / 31.12.2018, del servizio di ristorazione utenti e mensa dipendenti, occorrente presso le diverse strutture afferenti alla sede operativa di ANCONA di questa Area Vasta n. 2 dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, dandosi atto, contestualmente, della circostanza secondo cui la procedura oggetto del citato provvedimento si intendeva - come ora si intende - adottata per procedere all'affidamento del servizio in argomento per lo stretto tempo necessario all'avvenuta attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda o di CONSIP S.p.A., dando mandato, pertanto, al Responsabile Unico del Procedimento, di prevedere, nell'ambito delle procedure di negoziato ed in sede di eventuale aggiudicazione del contratto, apposita clausola di autotutela per la risoluzione anticipata ed immediata del contratto stesso al momento della attivazione, nell'ambito del sistema convenzionale CONSIP S.p.A., ovvero da parte del Soggetto Aggregatore, di provvedimenti di aggiudicazione per l'affidamento del servizio stesso;

POSTI, in tal senso, gli esiti del negoziato per lo scopo intervenuto con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese ELIOR RISTORAZIONE S.p.A. (impresa mandataria) / PELLEGRINI S.p.A. (impresa mandante) / CAMST S.r.l. (impresa mandante) - con sede legale in MILANO nel senso commentato nel presente documento istruttorio;

DATO ATTO del percorso istruttorio sopra descritto effettuato da questa competente Unità Operativa proponente secondo il quale, per le motivazioni e le circostanze esplicitate nel presente documento istruttorio, ed in relazione al contesto normativo - regolamentare di riferimento allo stato in essere, si ritiene di proporre la presa d'atto degli adempimenti commentati nel documento

istruttorio secondo i quali il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto a negoziare nel senso e per gli effetti di cui alla citata determina n. 1718/AV2/2017 e pertanto procedere, per le motivazioni e secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio stesso, che costituisce parte ed integrante del presente provvedimento, ad aggiudicare, nei confronti dell'operatore economico Raggruppamento Temporaneo di Imprese ELIOR RISTORAZIONE S.p.A. (impresa mandataria) / PELLEGRINI S.p.A. (impresa mandante) / CAMST S.r.l. (impresa mandante) - con sede legale in MILANO, il servizio di ristorazione utenti e mensa dipendenti, occorrente presso le diverse strutture afferenti alla sede operativa di ANCONA di questa Area Vasta n. 2 dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche;

RITENUTO, nel senso commentato nelle premesse al presente documento istruttorio, salvo diverso orientamento, che il "contratto ponte" da stipularsi in esito alla eventuale adozione della presente proposta di determina possa spiegare i suoi effetti per il periodo 01.01.2018 / 31.12.2018, quale termine, quest'ultimo, stimato dalla Stazione Unica Appaltante delle Marche per la attivazione del contratto di cui all'iniziativa denominata "Servizio di ristorazione per le esigenze degli Enti del Servizio Sanitario Regionale";

RITENUTO, in quest'ultimo senso e rispettivamente:

- di prevedere, in sede di aggiudicazione del contratto in esito alla eventuale adozione della presente proposta di determina, apposita clausola di autotutela idonea a risolvere anticipatamente ed immediatamente il contratto stesso qualora, prima di tale termine, sia attivato, nell'ambito del sistema convenzionale CONSIP S.p.A., ovvero adottato da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda, provvedimento di aggiudicazione per l'affidamento del servizio in argomento;
- di riservarsi, nello stesso senso di cui alla citata determina n. 1718/AV2/2017, ulteriori provvedimenti, ove compatibili allo stato con il contesto normativo - regolamentare di riferimento, per assicurare la continuità del rapporto contrattuale stipulato in esito alla eventuale adozione della presente proposta di determina oltre il termine per il momento fissato, fino ad utile aggiudicazione del servizio da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda o di CONSIP S.p.A.;

POSTA IN EVIDENZA ogni normativa e regolamentazione di riferimento indicata in premessa al presente documento istruttorio;

GIUSTA delega di cui al punto 5) del dispositivo della determina del Direttore Generale di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche n. 644/DG in data 31.10.2017, commentata nelle premesse;

VISTO, ai sensi e per gli effetti della presente proposta di determina, e nel senso commentato nel presente documento istruttorio, l'Allegato n. 3 alla determina del Direttore Generale di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche n. 805/DG in data 29.12.2017, recante ad oggetto: "Legge Regionale n. 34/2017 - Art. 14 e DGRM n. 1621/2017 - Scorporo del Presidio Ospedaliero "SS. Benvenuto e Rocco di Osimo" e cessione all'INRCA ramo di attività - Provvedimenti di attuazione";

INTESA e SOTTOLINEATA, nel senso e per gli effetti di quanto sopra commentato in merito ai provvedimenti di attuazione dello scorporo del Presidio Ospedaliero di OSIMO e di cessione all'INRCA del relativo ramo di attività adottati con la citata determina n. 805/DG/2017, la circostanza secondo cui l'imputazione di spesa indicata nel presente documento istruttorio in esito alla eventuale adozione della presente proposta di determina è quantificata in via del tutto

cautelativa, riservando a questa Azienda di addebitare a rimborso nei confronti dell'INRCA di ANCONA gli oneri di relativa competenza per il servizio di ristorazione utenti e mensa dipendenti fruito dall'Istituto stesso;

FATTE SALVE le prerogative della Direzione Generale INRCA, cui si propone di trasmettere l'eventuale provvedimento adottato in esito alla presente proposta di determina, quanto all'opportunità di estendere il proprio contratto in essere per il medesimo servizio, con conseguente risoluzione *in parte qua* del contratto di cui alla presente proposta di determina, dandosi atto della circostanza secondo la quale, in tal caso, si renderà necessario concordare con la Direzione Generale INRCA, ovvero autonomamente stabilire da parte di questa Azienda, le modalità secondo le quali assicurare la continuità del servizio di ristorazione presso la Residenza Sanitaria Assistita di CASTELFIDARDO, afferente a questa Area Vasta n. 2, attualmente costituito da pasto veicolato prodotto presso il medesimo Presidio Ospedaliero di OSIMO;

SI PROPONE al Direttore dell'Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche l'adozione del seguente schema di determina:

- 1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che con determina n. 1718/AV2 in data 22.11.2017, stanti i presupposti di legittimità e di merito ed il contesto normativo – regolamentare di riferimento ivi esplicitati, si è stabilito di procedere a contrarre, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 63, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo n. 50/2016, con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese ELIOR RISTORAZIONE S.p.A. (impresa mandataria) / PELLEGRINI S.p.A. (impresa mandante) / CAMST S.r.l. (impresa mandante) - con sede legale in MILANO, per l'affidamento, per il periodo 01.01.2018 / 31.12.2018, del servizio di ristorazione utenti e mensa dipendenti occorrente presso le diverse strutture afferenti alla sede operativa di ANCONA di questa Area Vasta n. 2 dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, dandosi atto, contestualmente, della circostanza secondo cui la procedura oggetto del citato provvedimento si intendeva – e si intende – adottata per procedere all'affidamento del servizio in argomento per lo stretto tempo necessario all'attivazione, da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda o di CONSIP S.p.A., di provvedimento di aggiudicazione per l'affidamento del servizio stesso;
- 3) di dare atto degli adempimenti commentati nel documento istruttorio secondo i quali il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto a negoziare nel senso e per gli effetti di cui alla citata determina n. 1718/AV2/2017 e pertanto procedere, per le motivazioni e secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio stesso, che costituisce parte ed integrante del presente provvedimento, ad aggiudicare, nei confronti dell'operatore economico Raggruppamento Temporaneo di Imprese ELIOR RISTORAZIONE S.p.A. (impresa mandataria) / PELLEGRINI S.p.A. (impresa mandante) / CAMST S.r.l. (impresa mandante) - con sede legale in MILANO, per il periodo 01.01.2018 / 31.12.2018, il servizio di ristorazione utenti e mensa dipendenti, occorrente presso le diverse strutture afferenti alla sede operativa di ANCONA di questa Area Vasta n. 2 dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche;
- 4) di dare atto di quanto previsto, nel senso commentato nel documento istruttorio, nell'Allegato n. 3 alla determina del Direttore Generale di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche n. 805/DG in data 29.12.2017, recante ad oggetto: "*Legge Regionale n. 34/2017 – Art. 14 e DGRM n. 1621/2017 – Scorporo del Presidio Ospedaliero "SS. Benvenuto e Rocco di Osimo" e cessione all'INRCA ramo di attività – Provvedimenti di attuazione*", secondo cui la stipulazione del contratto ponte di cui al presente provvedimento spiega allo stato i suoi effetti assicurando nell'immediato la continuità del servizio anche per le necessità del Presidio

Ospedaliero di OSIMO, fatta salva ogni prerogativa della Direzione Generale INRCA, cui si dà mandato al Responsabile Unico del Procedimento di trasmettere il presente provvedimento stesso, quanto all'opportunità di estendere il proprio contratto in essere presso il medesimo Istituto per il medesimo servizio: circostanza, quest'ultima, secondo la quale si renderà necessario concordare con la Direzione Generale INRCA, ovvero autonomamente stabilire da parte di questa Azienda, le modalità secondo le quali assicurare la continuità del servizio di ristorazione presso la Residenza Sanitaria Assistita di CASTELFIDARDO, afferente a questa Area Vasta n. 2, attualmente costituito da pasto veicolato prodotto presso il medesimo Presidio Ospedaliero di OSIMO;

- 5) di dare atto che il presente provvedimento è adottato nella circostanza secondo cui, stante il contesto normativo – regolamentare di riferimento commentato nel documento istruttorio, non risultano allo stato attivati nell'ambito del sistema convenzionale CONSIP S.p.A., né da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda, provvedimenti di aggiudicazione per l'affidamento del medesimo servizio;
- 6) di riservarsi di procedere alla immediata risoluzione del contratto qualora siano attivati entro il suddetto termine del 31.12.2018, nell'ambito del sistema convenzionale CONSIP S.p.A., ovvero da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda, provvedimenti di aggiudicazione per l'affidamento del medesimo servizio;
- 7) di stabilire, sulla base delle considerazioni formulate dal Responsabile Unico del Procedimento nel documento istruttorio, che gli oneri complessivi di spesa relativi alla stipulazione del contratto in argomento per il periodo 01.01.2018 / 31.12.2018 si intendono cautelativamente stimati per un valore di circa € 1.070.819,00 I.V.A. esclusa, da imputarsi al conto n. 0509010105 "servizi di ristorazione e mensa" del bilancio ASUR 2018, e da rendersi economicamente coerenti e compatibili con le disponibilità di budget tempo per tempo provvisoriamente e/o definitivamente assegnate all'Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche per il medesimo esercizio, restando intesa, nel senso di cui al precedente punto 4. del presente dispositivo, la circostanza secondo cui detta imputazione di spesa è adottata in via del tutto cautelativa, riservando a questa Azienda di addebitare a rimborso nei confronti dell'INRCA di ANCONA gli oneri di relativa competenza per il servizio di ristorazione utenti e mensa dipendenti tempo per tempo fruito dall'Istituto stesso;
- 8) di riservarsi, nello stesso senso di cui alla citata determina n. 1718/AV2/2017, ulteriori provvedimenti, ove compatibili allo stato con il contesto normativo – regolamentare di riferimento, per assicurare la continuità del rapporto contrattuale stipulato in esito al presente provvedimento oltre il termine per il momento fissato, fino ad utile aggiudicazione del servizio stesso da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda o di CONSIP S.p.A.;
- 9) di delegare il Responsabile Unico del Procedimento alla sottoscrizione del contratto secondo le modalità previste dalla normativa vigente, previo ogni propedeutico adempimento previsto, e tra l'altro e rispettivamente:
 - pagamento da parte dell'operatore economico del contributo ANAC dovuto in relazione alla acquisizione di nuovo Codice Identificativo di Gara;
 - verifica nei confronti dell'operatore economico della corrente regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva;

- verifica nei confronti dell'operatore economico aggiudicatario della corrente validità di garanzia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni;
 - eventuale revisione della documentazione ai fini della eliminazione e/o riduzione dei rischi da interferenze, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 81/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- 10) di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di prevedere nell'ambito del contratto, rispettivamente e tra l'altro:
- apposita clausola di autotutela, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito ai punti 5. e 6. del presente dispositivo, idonea a risolvere anticipatamente ed immediatamente il contratto in stesso, qualora, prima del termine sopra fissato, sia attivato, nell'ambito del sistema convenzionale CONSIP S.p.A., ovvero adottato da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda, provvedimento di aggiudicazione per l'affidamento del medesimo servizio;
 - espressa riserva, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito al punto 4. del presente dispositivo, dell'esercizio di ogni prerogativa da parte della Direzione Generale INRCA, quanto all'opportunità di estendere il proprio contratto in essere presso l'Istituto stesso per il medesimo servizio, con conseguente risoluzione *in parte qua* del contratto di cui al presente provvedimento, fatto salvo ogni provvedimento per assicurare la continuità del servizio di ristorazione presso la Residenza Sanitaria Assistita di CASTELFIDARDO, afferente a questa Area Vasta n. 2, ovvero di continuare a fruire del servizio fino alla scadenza del contratto in argomento;
- 11) di nominare in qualità di Direttore dell'Esecuzione del Contratto di cui al precedente punto 3. del presente dispositivo – ai sensi della normativa vigente – il medesimo Responsabile Unico del Procedimento;
- 12) di riservarsi, ove compatibili allo stato con il contesto normativo – regolamentare di riferimento, ulteriori provvedimenti per assicurare la continuità del rapporto contrattuale stipulato in esito al presente provvedimento oltre il termine per il momento fissato, fino ad utile aggiudicazione del servizio da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda o di CONSIP S.p.A.;
- 13) di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'articolo 28 della Legge Regionale n. 26/1996, come sostituito dall'articolo 1 della Legge Regionale n. 36/2013;
- 14) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto ad attività di verifica da parte dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici ai sensi della DGR n. 902/2008 come modificata dalla DGR n. 1670/2012, che accederà al presente provvedimento unicamente mediante il sistema informativo integrato Attiweb - decreti;
- di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente, al Collegio Sindacale, a norma dell'articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni, al Responsabile Unico del Procedimento, e, per suo tramite, ai sensi e per gli effetti di cui al precedente punto 4. del presente dispositivo, alla Direzione Generale dell'Istituto INRCA di ANCONA;
 - alla Direzione dell'Area Dipartimentale Acquisti e Logistica di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche;

- 15) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina si provvede all'aggiudicazione definitiva di appalto di servizi, per un importo contrattuale di € 1.070.819,00 al netto di I.V.A.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott. Carlo SPACCIA

Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità della presente proposta di provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore dell'Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica regionale delle Marche.

IL DIRETTORE U.O. SUPPORTO AREA ACQUISTI E LOGISTICA
Dott. Carlo SPACCIA

- ALLEGATI -

Nessun allegato. La documentazione menzionata nel presente documento istruttorio è conservata e consultabile in atti presso questa Unità Operativa Responsabile Unico del Procedimento.